

STATUTO

LA NUOVA VITA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN FILIPPO DEL MELA ME VIA
STATALE CORRIOLO 176

Numero REA: ME - 237966

Codice fiscale: 03448960835

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-02-2017 - Statuto completo	2
--	---



Notaio Carmela Brigandi

STATUTO

"LA NUOVA VITA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I

Art. 1 E' costituita una società cooperativa sociale retta dalle norme del codice civile sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, a mutualità prevalente, denominata **"LA NUOVA VITA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**.

Art. 2 - La società cooperativa da sede nel comune di San Filippo del Mela.

L'istituzione di nuove sedi operative, la soppressione o lo spostamento di quelle esistenti è di esclusiva competenza dell'organo amministrativo.

Art. 3 - La durata della società cooperativa viene fissata fino al 31 dicembre 2050, ma potrà essere prorogata a norma di legge.

La cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del codice civile.

ART.4 - La cooperativa in oggetto a mutualità prevalente ha lo scopo di elevare le condizioni economiche e morali dei soci ed è volta a collocare il lavoro o i prodotti dei soci cooperatori alle migliori condizioni ed a procurare, tramite le attività sociali, vantaggi diretti ed immediati all'economia dei singoli soci. Essa:

a) svolge la propria attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti, di beni o servizi, ma può svolgere la propria attività anche con i terzi, soci o non soci e/o dipendenti della società;

b) si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci ed è volta a fornire ai soci, attraverso l'esercizio in comune dell'attività imprenditoriale prescelta, un qualche servizio consistente nell'offerta di occasioni di lavoro o di altro vantaggio inerente alla produzione che si vuole avviare;

c) si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

La società cooperativa in oggetto deve essere iscritta in apposito albo, presso il quale è tenuta a depositare annualmente il bilancio.

I criteri per la definizione della **prevalenza** devono essere documentati dagli amministratori e dall'organo di controllo, ove previsto, nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri così come previsti nell'art. 2513 del codice civile.

Per quanto non disciplinato dalla normativa sulle cooperative i componenti decidono di fare riferimento alle norme del codice civile relative alla disciplina delle società a responsabilità limitata.

ART. 5 - La Cooperativa retta dai principi e dal metodo della mutualità senza finalità speculative si propone, operando secondo questi principi, di organizzare un'impresa che

Allegato "A"
N. 5239 di Repertorio
N. 3714 di Raccolta

persegua - mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, la realizzazione delle seguenti attività ricomprese **nell'art.1 lettera a) della legge 381/91 e precisamente la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone anziane, handicappate e svantaggiate ex L. 381/91.**

In relazione a ciò la Cooperativa può gestire, svolgere e/o istituire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, per Enti Pubblici e Privati, Statali e parastatali, tutte quelle attività e servizi previsti dalle leggi nel sociale, **tutti i servizi socio assistenziali e riabilitativi, previsti dalla legge n.87 del 1981, dalla L.R. n.22 del 1986, dalla L.R. n.14 del 1986, dalla L.R. n.68 del 18 aprile 1981, dal Decreto Presidenziale del 04 giugno 1996, L. 216/1991; L. 309/1991; L. 104/1991, L. 285/97, L. 328/00 eccetera ed eventuali modifiche ed integrazioni di qualsiasi altra legislazione regionale, Nazionale e Comunitaria, attinente ed affine o connessa ai servizi sociali, assistenziali e sanitari.**

La società può fra l'altro gestire, istituire e/o svolgere, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti attività e servizi rivolti ad anziani, disabili fisici e psichici, minori, tossicodipendenti, detenuti, sottoposti alle misure di sicurezza e/o soggetti alla riabilitazione sociale, sia maggiorenni che minorenni, e persone in genere:

- centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione, comunità alloggio;
- attività e servizi di riabilitazione in genere;
- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- servizi domiciliari e ospedalieri di sostegno e riabilitazione;
- attività di promozione e rivendicazione all'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;
- attivare e gestire servizi socio psico - assistenziali orientati alla prevenzione, atti a rimuovere gli ostacoli fisici e psichici per garantire alle persone di ogni condizione la piena realizzazione della propria personalità;
- gestire tutti i servizi di assistenza, con particolare riferimento all'assistenza domiciliare anziani, all'assistenza infermieristica domiciliare, per persone anziani disabili e minori;
- gestire servizi domiciliari in favore della famiglia in situazioni di disagio ed in particolare degli anziani garantendo loro permanenza nel loro ambiente;

- servizio di telesoccorso;
- gestire servizi residenziali diurni di prevenzione e riabilitazione psicomotoria, di animazione culturale e risocializzazione;
- istituire e/o gestire centri di terapia di riabilitazione, assistenza domiciliare disabili e fornire loro le prestazioni necessarie anche di tipo residenziale diurna;
- psicomotricità in acqua, riabilitazione equestre con TMC (terapia con il mezzo del cavallo) ippoterapia - pettyterapia, centri ippici sociali - maneggi;
- servizio di trasporto disabili, minori ed anziani, con o senza accompagnatori e dei soggetti inabili o comunque non autosufficienti - e persone in genere;
- interventi integrati a carattere socio-sanitario a favore della persona e/o del nucleo familiare, con lo scopo di fornire una risposta completa sotto il profilo della tutela della salute, dell'inserimento sociale e del miglioramento delle condizioni di vita;
- servizi di fisiochinesiterapia e Kinesiterapia;
- gestire e istituire tutti quei servizi rivolti alla tutela, cura e riabilitazione dei detenuti, anche minorenni, disabili, degli anziani, dei minori.

La Cooperativa può, inoltre, istituire, gestire e svolgere le seguenti attività:

- servizio socio - sanitari integrati per anziani, disabili e minori, detenuti, anche a mezzo di convenzioni e/o società miste con l'ASL e Enti Pubblici e Privati;
- segretariato sociale, ufficio di servizio sociale, Servizio sociale professionale, casa di accoglienza per gestanti, ragazze madri e donne in difficoltà nonché consultori familiari, centri per spastici, istituti di ricovero per detenuti, minori a rischio promuovendo attività educativo assistenziale con personale qualificato, comunità di tipo familiare, strutture socio assistenziali e/o comunità alloggio per inabili-disabili psichici e fisici;
- realizzare e/o gestire istituti di ricovero, casa albergo, casa protetta, casa di riposo, centri di accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea, centro diurno e comunità alloggio per i minori, inabili e anziani, detenuti, anche minorenni, disabili e simili e persone con sindrome di Alzheimer;
- gestione di mense aziendali e refezioni scolastiche, gestione asili nido, scuole materne, nonché servizi ausiliari di collegamento e scuole di ogni genere;
- gestire centri ricreativi, soggiorni vacanze, colonie;
- gestire servizi di pulizia di ogni genere e tipo; lettura contatori; lavori socialmente utili e di pubblica utilità;
- promuovere e/o gestire tramite la stipula di apposite convenzioni con medici e personale specializzato nelle varie discipline, un centro di medicina preventiva con particolare

riguardo al settore scolastico e del lavoro ed alla tutela della salute mentale nonché all'educazione sanitaria di anziani, disabili, detenuti, anche minorenni e simili;

- gestire centri di incontro per anziani e/o minori e pulizia degli stessi;

- gestire servizi di medicina scolastica, sportiva e riabilitativa;

- gestire servizi sanitari, servizi di terapia domiciliare, servizi di statistica sanitaria;

- realizzare e/o gestire centri sportivi polivalenti, per una cultura dello sport e del tempo libero finalizzati all'armonico sviluppo psico fisico degli utenti;

- gestire centri sanitari;

- gestire servizi per la diffusione e la promozione in genere della cultura: conferenze, mostre, seminari, cineforum, ecc., ed attività di animazione;

- offrire personale specializzato ad Enti Pubblici e Privati, per svolgere attività attinenti agli scopi di cui all'oggetto sociale (medici, infermieri, assistenti sociali, fisioterapisti, analisti, ausiliari e simili);

- gestire stalli e posteggi mezzi, parcheggi, servizio di ambulanze, trasporto scolastico;

- servizio di pulizia, sorveglianza e salvataggio lungo i litorali marini, soprattutto quelli adibiti a lidi balneari e spiagge attrezzate.

- La Cooperativa tra l'altro può:

- programmare e istituire un sistema integrato d'interventi e servizi sociali a carattere socio sanitario a favore della persona e/o del nucleo familiare, con lo scopo di fornire una risposta completa sotto il profilo della tutela della salute, dell'inserimento sociale e del miglioramento delle condizioni di vita;

- coordinare e armonizzare gli interventi e le azioni per la tutela dei diritti dell'infanzia, dell'adolescenza e di sostegno alle responsabilità familiari, per la tutela degli anziani, per l'integrazione e l'autonomia delle persone disabili, per la prevenzione e recupero dalle dipendenze da alcool, droga e farmaci e per l'inserimento di cittadini stranieri;

- gestire prestazioni socio - sanitarie ad alta integrazione sanitaria, attività atte a rimuovere e/o contenere gli esiti di patologie invalidanti, interventi di cura e riabilitazione dei disabili fisici, psichici e sensoriali, cura e riabilitazione degli anziani non autosufficienti e delle persone affette da patologie psichiatriche;

- gestire prestazione a carattere socio - sanitario per la tutela, cura e riabilitazione dei disabili, tutela e cura degli anziani, tutela e cura delle patologie psichiatriche, dei tossicodipendenti, alcooldipendenti o soggetti affetti da patologie derivate da HIV;

- coordinare la rimozione degli ostacoli di natura sociale che impediscono il raggiungimento di obiettivi di miglioramento della salute;
- istituire forme di gestione integrata di servizi di cui sopra con la partecipazione di Comuni, ASL, Enti ecc..;
- partecipare a società miste;
- gestire ed istituire corsi di formazione professionale, anche per disabili di tipo grave, qualificazione e riqualificazione professionale con mezzi propri o con i benefici della legislazione vigente regionale, nazionale e Comunitaria;
- istituire e/o gestire ostelli della gioventù;
- curare l'orientamento e l'utilizzazione del volontariato;
- realizzare concrete possibilità di inserimento lavorativo in tutti i settori, di soggetti appartenenti a categorie svantaggiate;
- **svolgere attività di cantieristica navale per costruzione imbarcazioni da diporto, commerciali e militari; lavori di manutenzione degli stessi, rimessaggio, alaggio e servizi di ogni genere.**

La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici e privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività nel presente statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla comunità Europea, dallo stato, dalla regione, dagli enti locali o organismi pubblici e privati interessati allo sviluppo della cooperazione, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate; partecipare ai pubblici appalti, alla trattative e licitazioni private ecc.; compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriali e finanziarie, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Per il conseguimento degli scopi sopra detti, la Cooperativa potrà usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati, erogazioni liberali e di tutte le provvidenze in genere, statali, regionali, comunitarie e di ogni altro ente.

La cooperativa, tra l'altro può:

- a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- b) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- c) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre cooperative;
- d) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la

ristrutturazione o il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali modificative ed integrative.

A norma della legge 3 aprile 2001 n.142 e successive modificazioni ed integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

I soci della cooperativa intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per sè stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e società e di rapporto di lavoro subordinato.

TITOLO II - SOCI

ART. 6 - La compagine sociale è composta esclusivamente da persone fisiche in numero non inferiore a tre.

Possono essere soci i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, e che esercitano arti e mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla cooperativa, e che, per le loro capacità effettive di lavoro, attitudine e specializzazione professionale possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

ART. 7 - Chiunque voglia diventare socio della società cooperativa deve presentare una domanda specificando:

- 1) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale;
- 2) precisazione della effettiva attività di lavoro;
- 3) il numero delle quote che intende sottoscrivere, il cui complessivo ammontare, al valore nominale, non dovrà superare il limite massimo fissato dall'art. 2525 codice civile;
- 4) versamento del sopraprezzo;
- 5) dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'organo amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera sulla domanda entro tre mesi dalla ricezione della stessa.

Ai sensi dell'articolo 2527 secondo comma del codice civile non può comunque diventare socio della cooperativa chi esercita in proprio attività identiche o affini a quelle della società.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci solo dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui appresso.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di

ammissione, da effettuarsi a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

ART. 8 - Il socio ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sottoscritta, una somma che viene determinata dall'organo amministrativo per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta, della tassa di ammissione, e del sopraprezzo;
- b) ad osservare lo statuto, il regolamento interno se deliberato e le delibere legalmente prese dall'assemblea o dall'organo amministrativo;
- c) a partecipare con la loro opera all'attività dell'impresa sociale a secondo della necessità della stessa.

ART. 9 - La qualità di socio si perde per morte, per recesso e per esclusione.

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2532 codice civile, il recesso è ammesso quando il socio:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- c) non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La legittimazione al recesso deve essere constatata dall'organo amministrativo.

ART. 10 - Oltre che nei casi previsti dall'art. 2533 del codice civile, può dall'organo amministrativo con deliberazione motivata essere escluso il socio che:

- a) quando ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) quando non è più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- d) quando non osserva le disposizioni di legge o di statuto ovvero le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- e) quando mantiene un comportamento contrastante con gli interessi della società danneggiandola materialmente o moralmente;
- f) quando svolga attività in contrasto o concorrente con quella della società;
- g) quando, senza giustificato motivo, non adempia agli obblighi assunti verso la società;
- h) si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o di qualsiasi altro pagamento.

Il socio moroso, ai sensi dell'art. 2531 del codice civile, deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i versamenti. Trascorsi due mesi dall'invito senza che il socio abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione lo stesso sarà escluso dalla società.

In ogni caso, i ritardati pagamenti sono gravati di interessi nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea attraverso

apposito regolamento.

ART. 11 - Nel caso di morte di un socio, il rapporto societario continuerà con il suo erede o legatario, sempre che questi abbia i requisiti per l'ammissione e la relativa domanda, da presentarsi a pena di decadenza entro sei mesi dalla morte del socio, sia accolta dall'organo amministrativo.

ART. 12 - Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio deceduto, se non ricorrono le circostanze previste dall'articolo precedente, hanno diritto al rimborso delle quote sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto. Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio d'esercizio.

Art. 13 - Il socio che cessa di far parte della società, risponde, in ogni caso per i conferimenti non versati, fino a un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è verificato. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.

TITOLO III - PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 14 - Il patrimonio sociale risulta costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione, con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi ed agli eredi o legatari di soci defunti, a norma dell'articolo precedente;
- c) da eventuali riserve straordinarie formate oltre che dalle tasse di ammissione, dagli avanzi di gestione a tale scopo destinati, e dall'accantonamento del sopraprezzo;
- d) da altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento dello scopo sociale, e da eventuali altri fondi di riserva speciali costituiti in conformità a norma di legge.

E' fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci sia durante la vita della società che al suo scioglimento; alle riserve vengono pertanto riconosciute le condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904.

Art. 15 - Il versamento delle quote sottoscritte deve essere effettuato interamente all'atto della sottoscrizione.

Le quote sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, nè essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2530 codice civile, primo comma, salvo in questo caso il diritto di recesso del socio, da esercitarsi però non prima che siano trascorsi due anni dall'ingresso nella cooperativa.

Le somme versate per tassa di ammissione non sono rimborsabili in nessun caso.

Nessun socio può possedere nella società cooperativa una quota il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Art. 16 - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così ripartiti:

- a) almeno il 30% al fondo di riserva legale ordinario;
- b) la quota del 3% ai fondi mutualistici ai cui alla Legge n. 59/1992;
- c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici;
- d) con ciò che resta sarà retribuito il capitale sociale versato, assegnando a questo un dividendo ragguagliato al capitale effettivamente versato, non superiore alla percentuale ammessa dall'art. 2514 codice civile e dalle ulteriori disposizioni legislative fiscali ai fini della presunzione di esistenza agli effetti tributari dei requisiti mutualistici;
- e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che ai soci in misura non superiore alla remunerazione dei prestiti sociali ragguagliate al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dell'art. 7 della legge 59/92.

Ai sensi dell'art. 2545 sexies codice civile, il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società. Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o ricavi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze del bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni (positivi o negativi) da attribuire ai soci sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali.

Accertati i ristorni positivi, l'assemblea potrà deliberare in alternativa:

- 1) di distribuirli in denaro o in natura;
- 2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote possedute;
- 3) di distribuirli mediante emissione di strumenti finanziari, la cui emissione, collocazione e funzionamento dovrà essere conforme alle norme di legge.

TITOLO IV

Organi sociali

ART.17) Gli organi sociali sono i seguenti:

- 1- l'assemblea dei soci;
- 2- l'organo amministrativo;
- 3- l'organo di controllo, nei casi in cui la legge lo preveda come obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.

ASSEMBLEA

Art.18) La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento nonché da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza. La convocazione può essere effettuata sempre nei termini sopradetti, anche con altri mezzi (telefax, e-mail) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.

In aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa può curare che l'avviso di convocazione venga effettuata mediante altri mezzi di comunicazione quali: pubblicazione sugli organi di stampa di informazione diffusi nella zona in cui ha sede la cooperativa.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e presenti o consta che siano informati tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Art.19 - L'assemblea:

- 1- approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2- procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3- determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;
- 4- approva o modifica i regolamenti previsti dal presente statuto su proposta dell'organo amministrativo;
- 5- delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 6- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Essa si riunirà almeno una volta entro centoventi giorni, od

eccezionalmente e per speciali motivi, entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. I motivi del rinvio debbono essere pertinenti alla particolarità dell'attività della cooperativa e debbono essere dettagliatamente descritti e giustificati nella relazione integrativa.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo, o da almeno un terzo dei soci.

In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea, con le maggioranze di legge delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.

Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

Art. 20 - L'Assemblea, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti esprimibili, spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta tranne che per le modifiche dell'atto costitutivo, sullo scioglimento anticipato della cooperativa e sulla nomina dei liquidatori per cui occorrerà il voto favorevole della metà più uno dei soci della società aventi diritto al voto.

Art. 21 - Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio palese.

Art. 22 - Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore nè Sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli artt. 2538 e seguenti del Codice Civile integrate da quelle previste per l'Assemblea nelle s.r.l.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 23 - La cooperativa può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da quattro membri eletti fra i soci dall'assemblea ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

L'amministratore unico e, in caso di Consiglio di amministrazione, gli amministratori, durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Per i primi tre esercizi sociali le cariche suddette vengono determinate nell'atto costitutivo.

Art. 24 - Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione, hanno il diritto ad un rimborso forfettario delle spese sostenute ma non ad un compenso, salvo che l'assemblea deliberi diversamente.

Art. 25 La rappresentanza legale della società è affidata all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione e salvo quanto per legge o per statuto è espressamente riservato all'assemblea, delibera sull'indirizzo generale della società cooperativa e sulle sue attività e formula i regolamenti interni, con facoltà di nominare direttori tecnici e direttori dei lavori, stabilendone le mansioni.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta ogni 90 (novanta) giorni, nonchè tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno la maggioranza dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi, se esistenti, ne siano informati un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi di legge per cooptazione.

Il Presidente può delegare i propri poteri, in parte al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio, nonchè, con speciale procura, ad impiegati della società, per singoli atti o categorie di atti.

Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile nonchè i poteri in materia di ammissione, recesso od esclusione dei soci o la decisione sui rapporti mutualistici con i soci.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 26 - L'organo di controllo, quando la legge lo impone come obbligatorio, o quando i soci delibereranno di averlo nonostante la non obbligatorietà, si comporrà di due membri effettivi eletti dall'assemblea tra i revisori contabili.

Dovranno inoltre essere nominati dall'assemblea due sindaci supplenti. Il Presidente dell'organo di controllo sarà nominato dall'assemblea. La nomina dovrà avvenire rispettando il dettato legislativo.

L'organo di controllo durerà in carica cinque anni e sarà rieleggibile.

Art. 27 - L'organo di controllo, se nominato, controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

In sede di assemblea ordinaria di bilancio il Consiglio di Amministrazione e l'organo di controllo devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.28 - L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell'art. 2545 duodecies, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Art. 29 - In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci, e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla Legge 59/92 e successive modificazioni.

Art. 30 - La Cooperativa è a mutualità prevalente ed adotterà le norme previste dalla legge per le società a responsabilità limitata, nei limiti di cui all'art. 2519, seconda comma del codice civile.

In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all'art. 2545 - octies del Codice Civile.

La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Art. 31 - Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla Cooperazione.

Firmato: Vento Domenico

Rizzo Filippo

Ruvolo Letizia

Alberto Scandurra

Giardina Domenica

Notaio Carmela Brigandì - sigillo

Copia su supporto informatico conforme al suo
originale cartaceo firmata ai sensi dell'art 23 del
D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 che si trasmette in
termini utili ad uso del Registro Imprese.
Barcellona Pozzo di Gotto lì venti febbraio
duemiladiciassette